



COMUNE DI CHIEVE

PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

Codice ente 10732 7	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 9	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa all'O.RE.CO.	<input type="checkbox"/>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 29.03.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2019.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **VENTINOVE** del mese di **MARZO** alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Presenti:		Presenti/Assenti:
BETTINELLI DAVIDE	SINDACO	P
BRAMBILLA MARGHERITA	CONSIGLIERE	P
DI VIRGILIO IVAN	CONSIGLIERE	P
SALA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	P
LUPO STANGHELLINI ELIA	CONSIGLIERE	A
ROSSONI CRISTINA	CONSIGLIERE	P
BETTINELLI MATTEO	CONSIGLIERE	P
NAPOLETANO RAFFAELE	CONSIGLIERE	P
BARONI GIAVAZZI ERNESTO	CONSIGLIERE	P
MAIOLI GIORGIO	CONSIGLIERE	P
LORENZO GEMMA	CONSIGLIERE	P
Totale Presenti: 10		Totale Assenti: 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **MARANO DOTT.SSA ANGELINA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BETTINELLI DAVIDE** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera n. 9 del 29.03.2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.L. 6/12/2011 n.201 art.13 aveva anticipato, in via sperimentale, al 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria, per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui presupposto è il possesso di immobili di cui all'art.2 del D.lgs. 30/12/1992 n.504;

POSTO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO che, nello specifico, la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 639 dell'art.1 della legge 147/2013 istitutivo della IUC, nonché, in particolare, il successivo comma 703 che testualmente recita "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

VISTI, altresì i successivi commi 707 e segg. integrativi e modificativi dell'originario art.13 del D.L. istitutivo;

RICHIAMATE le seguenti modificazione apportate dalla legge 147/2013, al citato art.13 del D.L. 201/2011:

- il comma 2 al punto 2, istitutivo dell'esenzione per l'abitazione principale e pertinenze relative ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, per le quali rimane salva la precedente disciplina,
- il comma 2 al punto 3 relativo agli immobili assimilabili all'abitazione principale;
- il comma 10, che stabilisce la detrazione per abitazione principale delle categorie A/1, A/8 ed A/9 e dà facoltà ai Comuni di elevare tale importo fino alla concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto del pareggio del bilancio ,
- il comma 708 che prevede l'esenzione totale per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

PRESO ATTO che nella legge di Stabilità 2016 (L.208/2015 pubblicata in G.U. il 30/12/2015) sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa IMU di cui all'art.13 D.L.201/11 e all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, a decorrere dal 01.01.2016, con particolare riferimento:

1. alla disciplina IMU dei terreni agricoli, con esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art.7 comma 1 lett.h) del D.Lgs.504/92, sulla base dei criteri individuati dalla circolare ministeriale 9/1993) ed esenzione IMU dal 2016 per le seguenti tipologie di terreni agricoli:
 - terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - terreni ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

2. all'introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in costanza dei previsti requisiti (L.208/15, art.1 comma 10 lett.b, che integra l'art.13 comma 3 del D.L.201/11) ;
3. all'introduzione dell'abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (L.208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L.201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis) ;
4. all'estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L.208/15, art.1 comma 15, che modifica l'art.13 comma 2 del D.L.201/11);

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 380 della legge 228/2012 ha modificato la diversa attribuzione del gettito IMU tra Stato e Comune, prevedendo l'attribuzione dell'intero gettito ad aliquota base sugli immobili accatastati nelle categorie catastali D allo Stato ed attribuendo il restante gettito al Comune;

EVIDENZIATO che il comma 1092 della Legge di Bilancio 2019 aggiunge all'art. 13, comma 3, lettera 0a), del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 le seguenti parole: "il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori";

RITENUTO:

- di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 lasciando invariate le detrazioni stabilite dal medesimo decreto;
- di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 9 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, di ridurre l'aliquota di base fino al 4 per mille, nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

CONSIDERATO quanto disposto dalla Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";

EVIDENZIATO nel 2019 non è più vigente il blocco operato dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, che imponeva il divieto di aumentare aliquote e tariffe dei tributi locali;

RITENUTO di confermare per l'anno in corso le aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU), approvate per l'anno 2018, con la deliberazione di C.C. n. 2 del 23.01.2018;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 03/03/2014, della nuova procedura di trasmissione telematica, per l'imposta IUC, dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it,

VISTA la delibera della G.C. 13 del 05.02.2019 di nomina del Sindaco pro tempore quale funzionario responsabile dei tributi comunali;

RILEVATO CHE il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO di quanto segue:

- della proroga al 28.02.2019 dei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/21, stabilita con Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 – pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 292 del 17.12.2018;
- dell' ulteriore differimento al 31.03.2019 dei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/21, stabilita con Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 – pubblicato nella G.U. Serie Generale n.28 del 02.02.2019;

VISTO il vigente regolamento IUC;

VISTA La legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145 - G.U. 31 dicembre 2018, n. 302 - S.O. n. 62);

VISTO lo Statuto Comunale ed il D.lgs. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 D.Lgs.18.8.2000 n.267;

Effettuata la votazione:

Con voti favorevoli n.09, n.01 astenuto (Baroni Giavazzi Ernesto), n.0 contrari, espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- 1. DI STABILIRE**, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, le aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2019, nelle misure esposte nella seguente tabella:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;	4, 5 per mille Detrazione per abitazione principale e pertinenze di legge pari a euro 200,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati (<i>esclusi i rurali strumentali agricoli</i>); Aree edificabili; Terreni agricoli (<i>ad esclusione dei terreni posseduti e condotti da agricoltori professionisti</i>);	9,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

senza esercitare le facoltà dalla legge assegnate e sintetizzate in premessa;

- 2. DI NON AVVALERSI** della facoltà di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 lasciando invariate le detrazioni stabilite dal medesimo decreto;
- 3. DI TRASMETTERE** telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate;
- 4. DI DEMANDARE** al Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale "IUC", l'assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti l'approvazione del presente provvedimento;
- 5. DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. DI DARE ATTO CHE la presente delibera costituirà allegato al Bilancio di previsione 2019-2021, ai sensi dell'art.172, lettera c) del D.lgs. 267/2000.

Con successiva separata votazione

Con voti favorevoli n.10, n.0 astenuti, n.0 contrari, espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CHIEVE

Provincia di Cremona

SEDUTA del CONSIGLIO COMUNALE del 29.03.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2019.

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ART.49 DEL D.LGS. N.267/2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, **29.03.2019**

**IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO
MARANO DOTT.SSA ANGELINA**

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ART.49 DEL D.LGS. N.267/2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, **29.03.2019**

**IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO
MARANO DOTT.SSA ANGELINA**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
BETTINELLI DAVIDE

Il Segretario Comunale
MARANO DOTT.SSA ANGELINA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

n. Registro delle Pubblicazioni

Si attesta:

-che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito informatico di questo Ente (art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

-è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
F.TO: CAMMARA DOTT.SSA GIOVANNA

Chieve Lì, 20.04.2019

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il Segretario Comunale
MARANO DOTT.SSA ANGELINA

Chieve Lì, 29.03.2019

Chieve, lì _____

Il Segretario Comunale
CAMMARA DOTT.SSA GIOVANNA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Chieve, lì _____

Il Segretario Comunale
CAMMARA DOTT.SSA GIOVANNA
